

“CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA”

- Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE” che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”,
- Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 di Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 24/01/2017;
- Vista la deliberazione/decreto rettorale assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta 459 del 15/02/2017 emanato dal M.R. con la quale ha approvato il procedimento di stipula della presente convenzione;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in
nella seduta del ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO (d'ora in poi “Università”) C.F. 8002373085, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Francesco Vitale autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega del 3/10/2017, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n, 61, da un lato;

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA di

con sede legale in

Codice Fiscale/Partita Iva

(d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”), rappresentata dal Direttore

Generale dott.

nato a

() il

;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in _____, il dott. _____, nato a _____ il _____, residente in via _____ n. _____, CAP _____ città _____, cod. fiscale _____; telefono _____; cellulare _____, e-mail _____ medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in _____ dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal _____ al _____

Lo specializzando può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore ai dodici mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti strutture (indicare gli orari di accesso):

Strutture di svolgimento del tirocinio: U.O.C. _____ dell'Azienda Ospedaliera/Universitaria _____

Orari di accesso alle strutture: _____

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il specializzando svolge le seguenti attività:

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 - Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott.

indicato come tutor dal soggetto ospitante.

Art. 8 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal dott. (tutor universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo).

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 - Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99).

Art. 11 - Sicurezza

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, se presente il rischio radiazioni ionizzanti, dal D. Lgs. 230/95 gravano sul soggetto ospitante per quanto riguarda lo specializzando o i singoli dipendenti dell'Università degli Studi di Palermo che si trovino presso l'ente stesso nell'espletamento di attività connesse alla didattica, alla ricerca o alla prestazione di servizi.

Lo Specializzando è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 12 - Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 - Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.
Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 - Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Palermo.

, lì

FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia delegato del Rettore

(Prof. Francesco Vitale)

, lì

TIMBRO E FIRMA PER IL SOGGETTO OSPITANTE

Il Direttore Generale

Dott

, lì

FIRMA DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Prof.

, lì

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLO SPECIALIZZANDO

Dr.

, lì